



Con il patrocinio di

Press

In collaborazione con la Commissione di Studio
Formazione professionale dell'ODCEC di Paola

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: UNICO E REDDITO D'IMPRESA

Praia a Mare, 11 maggio 2009

A cura di

Dott. Pasquale SAGGESE

Dottore di ricerca in Diritto Tributario Italiano e Comunitario - Ricercatore Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili - Pubblicista

Con il contributo di



Dell'Alto Tirreno della Calabria
Verficario



Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

© - Zucchetti per la Formazione professionale - 2009

- 1 -



INTERESSI PASSIVI E IRES: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 96 E MODALITÀ DICHIARATIVE

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

© - Zucchetti per la Formazione professionale - 2009

- 2 -



SOGGETTI IRES - DISCIPLINA FISCALE

ART. 96 TUIR



COMMA 1: CRITERIO GENERALE DI
DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

COMMA 2: DEFINIZIONE ROL

COMMA 3: INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERESSI RILEVANTI

COMMA 4: RIPORTO DELL'ECCEDEZZA DI
INTERESSI NON DEDOTTA

COMMA 5: SOGGETTI ESCLUSI

COMMA 6: APPLICAZIONE PRIORITARIA DI
ALTRE REGOLE DI INDEDUCIBILITÀ

COMMA 7: SOCIETÀ CHE ADERISCONO AL
CONSOLIDATO NAZIONALE

COMMA 8: INCLUSIONE VIRTUALE DELLE
PARTECIPATE ESTERE AL CONSOLIDATO
NAZIONALE

PER LA PRASSI AMMINISTRATIVA,
V. CIRC. AG. ENTR. 21.4.2009 N. 19

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

© - Zucchetti per la Formazione professionale - 2009

- 3 -



AMBITO OGGETTIVO

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR RILEVANO
GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI
SOSTENUTI DALL'IMPRESA
IVI COMPRESI QUELLI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING
DESUNTI DAL CONTRATTO

FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER



INTERESSI PASSIVI OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI



INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI NEL COSTO DEI BENI



INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

UNA NORMA TRANSITORIA ESCLUDE TEMPORANEAMENTE
GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA
SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

© - Zucchetti per la Formazione professionale - 2009

- 4 -



AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI RILEVANTI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR RILEVANO GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI DERIVANTI DA:

- CONTRATTI DI MUTUO
- CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
- EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
- OGNI ALTRO RAPPORTO AVENTE CAUSA FINANZIARIA

NON RILEVANO DUNQUE GLI ONERI CHE PUR AVENDO NATURA FINANZIARIA DERIVANO DA UN RAPPORTO NON AVENTE CAUSA FINANZIARIA (ES.: MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI TITOLI A REDDITO FISSO E PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE, PERDITE SU CAMBI. DOVREBBERO INVECE RILEVARE I COSTI DELLE COPERTURE IN CAMBI DI POSTE DI DEBITO DENOMINATE IN VALUTA ESTERA)

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI RILEVANTI

TRA GLI ONERI FINANZIARI CHE, SECONDO IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12, DEVONO ESSERE IMPUTATI NELLA VOCE C.17 DEL CONTO ECONOMICO RILEVANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR LE SEGUENTI VOCI DI COSTO (ELENCAZIONE NON TASSATIVA):

- INTERESSI E SCONTI PASSIVI SU FINANZIAMENTI OTTENUTI DA BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESSE LE COMMISSIONI PASSIVE SU FINANZIAMENTI (ES: COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO) E LE SPESE BANCARIE E ACCESSORIE A FINANZIAMENTI
- DIFFERENZE NEGATIVE DI INDICIZZAZIONE SU PRESTITI
- QUOTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO DEI DISAGGI SU EMISSIONE DI PRESTITI OTTENUTI E DI OBBLIGAZIONI

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

SECONDO IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12 VANNO RILEVATI NELLA VOCE B.7 DEL CONTO ECONOMICO I COSTI PER I SERVIZI ESEGUITI DA BANCHE ED IMPRESE FINANZIARIE, DIVERSI DAGLI ONERI FINANZIARI IN SENSO PROPRIO, COME:

- NOLEGGIO DI CASSETTE DI SICUREZZA
- SERVIZI DI PAGAMENTO DI UTENZE
- COSTI PER LA CUSTODIA DI TITOLI
- COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI (PURCHÉ NON FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI)
- SPESE E COMMISSIONI DI FACTORING (MA NON QUELLE AVENTI NATURA DI ONERI FINANZIARI)
- SPESE PER VALUTAZIONI DI IMMOBILI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI
- SPESE DI ISTRUTTORIA DI MUTUI E FINANZIAMENTI, ECC.
- IN GENERALE TUTTI I COSTI DIVERSI DA INTERESSI E SCONTI PASSIVI, COMMISSIONI PASSIVE SU FINANZIAMENTI E SPESE BANCARIE AD ESSI ACCESSORIE

TALI COSTI NON RILEVANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR NON RILEVANO, IN QUANTO OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI, GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI DERIVANTI DA:

- INTERESSI PASSIVI DI "FUNZIONAMENTO" RELATIVI AI C.D. "IMMOBILI-PATRIMONIO"
- INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI PER EFFETTO DELLA DISCIPLINA DEL "TRANSFER PRICING"
- INTERESSI PASSIVI CONNESSI A OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON TASSI DI RENDIMENTO ECCEDENTI LA MISURA STABILITA DAL CO. 15 DELL'ART. 3 DELLA L. 549/1995
- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI EFFETTUATI DAI SOCI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ECCEDENTI LA MISURA STABILITA DAL CO. 465 DELL'ART. 1 DELLA L. 311/2004

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
NON RILEVANO

GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI
COMPRESI NEL COSTO DEI BENI
AI SENSI DELL'ART. 110, CO. 1, LETT. B), DEL TUIR

AI SENSI DI QUEST'ULTIMA NORMA,
NEL COSTO FISCALE DEI
"BENI MATERIALI ED IMMATERIALI STRUMENTALI
PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA"
SI COMPREDONO ANCHE GLI INTERESSI PASSIVI,
QUALORA ESSI RISULTINO

"ISCRITTI IN BILANCIO AD AUMENTO DEL COSTO STESSO
PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE"

TALI ONERI SARANNO DUNQUE DEDOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE REGOLE DI DEDUZIONE DEL COSTO CUI SI RIFERISCONO

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI,
LA RILEVANZA FISCALE DELLA CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI PASSIVI
DIPENDE DALL'EFFETTUAZIONE DELLA STESSA
ANCHE IN SEDE DI STESURA DEL BILANCIO
IN CONFORMITÀ A CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

PER GLI IMMOBILI-PATRIMONIO DI CUI ALL'ART. 90 DEL TUIR
GLI INTERESSI PASSIVI
NON POSSONO COMPREDERSI NEL RELATIVO COSTO FISCALE
PER EFFETTO DELL'ART. 110, CO. 1, LETT. B), PRIMO PER., DEL TUIR
(CFR. CIRC. AG. ENTR. 18.6.2008 N. 47/E, P. 5.4)

NE CONSEGUE CHE GLI INTERESSI PASSIVI PORTATI IN BILANCIO AD
INCREMENTO DEL COSTO DEGLI IMMOBILI IN ESAME RIENTRERANNO
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
(FERMA RESTANDO LA TOTALE INDEDUCIBILITÀ
DEI C.D. INTERESSI DI "FUNZIONAMENTO")

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

IL METODO PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PREVISTO
DAL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12 È
QUELLO INDIRECTO. GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI DEVONO ESSERE
IMPUTATI NELLA VOCE A.4 ANZICHÉ ESSERE PORTATI A RETTIFICA DELLA
VOCE C.17 (INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI)

ESEMPIO DI SCRITTURA CONTABILE:

Fabbricati (SP-B.II.1)	a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE-A.4)		
------------------------	---	---	--	--

IN TAL MODO, GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI NON GRAVANO PIÙ, COME
TALI, SUL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO IN QUANTO IL LORO
VALORE ISCRITTO NELLA VOCE C.17 VIENE COMPENSATO DAL PROVENTO
IMPUTATO NELLA VOCE A.4

L'UTILIZZO DI TALE METODO, COMPORTANDO UN INCREMENTO DEL
RISULTATO DELL'AGGREGATO "A" DEL C.E. E CON ESSO DEL ROL, PERMETTE
ANCHE DI OTTENERE DEI VANTAGGI RELATIVAMENTE ALLA DEDUCIBILITÀ
DEGLI "ALTRI" ONERI FINANZIARI, CIOÈ DI QUELLI NON CAPITALIZZATI >>>

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE
SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI "ALTRI" INTERESSI PASSIVI

ESEMPIO:

- > INTERESSI PASSIVI = 390
- > INTERESSI PASSIVI DA CAPITALIZZARE = 100

PARAMETRO	SENZA CAPITALIZZAZIONE	CON CAPITALIZZAZIONE
VALORE PRODUZIONE	10.000	10.100
COSTI PRODUZIONE	9.500	9.500
ROL	500	600
INTERESSI PASSIVI	390	390
DI CUI DEDUCIBILI NEL PERIODO*	500 x 30% = 150	600 x 30% = 180

* NON SI TIENE CONTO DELLA FRANCHIGIA DI 10.000 EURO PREVISTA PER IL 2008

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
NON RILEVANO
GLI **INTERESSI PASSIVI IMPLICITI**
DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE
(CFR. OIC 19, PAR. M.XI)

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
NON RILEVANO
GLI **INTERESSI PASSIVI RELATIVI A**
FINANZIAMENTI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI
AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
DI CUI ALL'ART. 164, CO. 1, LETT. B) E B-B/S), DEL TUIR
(CFR. CIRC. AG. ENTR. 18.6.2008 N. 47/E, P. 5.3)
TALI INTERESSI SARANNO DEDOTTI
IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE DI CUI AL CITATO ART. 164 DEL TUIR

AMBITO OGGETTIVO

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

FINO AL PERIODO DI IMPOSTA
IN CUI TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI RIORDINO
DELLA FISCALITÀ DEL SETTORE IMMOBILIARE
DA APPROVARSI MEDIANTE APPOSITO DM
SONO PROVVISORIAMENTE ESCLUSI
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI
GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
(CFR. ART. 1, COMMA 36, L. 244/2007)
DI CONSEGUENZA, TALI INTERESSI RISULTERANNO
INTEGRALMENTE DEDUCIBILI,
NON SOGGIACENDO ALLA DISCIPLINA LIMITATIVA IN QUESTIONE
(ANCHE SE RELATIVI AD IMMOBILI-PATRIMONIO,
CFR. CIRC. AG. ENTR. 18.6.2008 N. 47/E, P. 5.4)

AMBITO OGGETTIVO


INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI RILEVANTI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
SI TIENE CONTO
NON SOLO DEGLI
INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
MA ANCHE DEGLI
INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE
(CFR. OIC 15, PAR. D.III)
SI TIENE INOLTRE CONTO DEGLI
INTERESSI ATTIVI "VIRTUALI"
RICOLLEGABILI AL RITARDATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DA CALCOLARE AL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO AUMENTATO DI UN PUNTO

MECCANISMO DI CALCOLO

PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL PERIODO D'IMPOSTA

INTERESSI ATTIVI RILEVANTI + 30% DEL ROL



MECCANISMO DI CALCOLO

RISULTATO OPERATIVO LORDO

Voce A del conto economico -


Voce B del conto economico +

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali lett. a) e b) del n. 10 della voce B del Conto economico
 +
canoni di leasing dei beni strumentali contabilizzati nel n. 8 della voce B del Conto economico


Valore della produzione	10.000
Costi della produzione	9.500
ROL	500
Interessi passivi	390
<i>di cui deducibili nel periodo d'imposta</i>	500 x 30% = 150

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

MODELLO UNICO SC 2009



INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE



LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

FONTI NORMATIVE

ART. 15, COMMI DA 16 A 23, DL 29.11.2008 N. 185
CONV. DALLA L. 28.1.2009 N. 2



SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI,
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ART. 11, 13 E 15 DELLA L. 21.11.2000, N. 342
D. MIN. FIN. 13.4.2001, N. 162
D. MIN. ECON. E FIN. 19.4.2002, N. 86

AMBITO SOGGETTIVO

POSSONO ESEGUIRE LA RIVALUTAZIONE
TUTTI I **SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA**
CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:



- ✓ **SOGGETTI RICHIAMATI DAL CO. 16 ART. 15 DL 185:** SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI, SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, IN ACCOMANDITA SEMPLICE RESIDENTI
- ✓ **SOGGETTI RICHIAMATI DALL'ART. 15 L. 342/2000 (CUI RINVIA IL CO. 23 ART. 15 DL 185):** IMPRESE INDIVIDUALI RESIDENTI E NON, ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI, SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

AMMESSI ANCHE I **SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E I CONTRIBUENTI "MINIMI"** (CFR., RISPETTIVAMENTE, CIRC. AG. ENTR. 19.3.2009 N. 11/E, P. 2 E CIRC. AG. ENTR. 6.5.2009 N. 22/E, P. 4)
TALI SOGGETTI, IN ASSENZA DI UN BILANCIO FORMALE NEL QUALE FAR EMERGERE I MAGGIORI VALORI RIVALUTATI, DEVONO NECESSARIAMENTE ATTRIBUIRE RILEVANZA FISCALE ALLA RIVALUTAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO

IN CASO DI AFFITTO O USUFRUTTO DI AZIENDA LA RIVALUTAZIONE POTRÀ ESSERE ESEGUITA DAL SOGGETTO CHE HA TITOLO PER DEDURRE GLI AMMORTAMENTI DEI BENI STRUMENTALI RELATIVI ALL'AZIENDA OVE NON SIA STATA CONTRATTUALMENTE PREVISTA LA DEROGA ALL'ART. 2561 C.C. CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELL'EFFICIENZA DEI BENI AMMORTIZZABILI, LA RIVALUTAZIONE POTRÀ QUINDI ESSERE ESEGUITA SOLO DALL'AFFITTUARIO O USUFRUTTUARIO, QUALE SOGGETTO CHE CALCOLA E DEDUCE GLI AMMORTAMENTI (CFR. CIRC. AG. ENTR. 19.3.2009 N. 11/E, P. 2)

AL TERMINE DELL'AFFITTO O DELL'USUFRUTTO, L'AZIENDA SARÀ TRASFERITA AL CONCEDENTE, COMPRESIVA DEI BENI RIVALUTATI E DELLA RELATIVA RISERVA DI RIVALUTAZIONE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA RIFERIBILE ALLA RISERVA TRASFERITA AL CONCEDENTE COSTITUIRÀ PER QUEST'ULTIMO CREDITO D'IMPOSTA

AMBITO OGGETTIVO

POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE:

✓ I BENI IMMOBILI

**BENI IMMOBILI
(ART. 812 C.C.)**

GLI EDIFICI E LE ALTRE COSTRUZIONI, ANCHE SE UNITE AL SUOLO A SCOPO TRANSITORIO, E IN GENERE TUTTO CIÒ CHE NATURALMENTE O ARTIFICIALMENTE È INCORPORATO AL SUOLO

AD ESCLUSIONE DELLE AREE FABBRICABILI

(ART. 36, C. 2, D.L. 4.7.2006, N. 223: "UN'AREA È DA CONSIDERARE FABBRICABILE SE UTILIZZABILE A SCOPO EDIFICATORIO IN BASE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ADOTTATO DAL COMUNE, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPROVAZIONE DELLA REGIONE E DALL'ADOZIONE DI STRUMENTI ATTUATIVI DEL MEDESIMO.")

E DEGLI IMMOBILI-MERCE

(IMMOBILI ALLA CUI PRODUZIONE O AL CUI SCAMBIO È DIRETTA L'ATTIVITÀ DI IMPRESA)

AMBITO OGGETTIVO

IN PARTICOLARE, SONO RIVALUTABILI:

- ✓ I BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA
- ✓ I BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
- ✓ I C.D. IMMOBILI-PATRIMONIO (DI CUI ALL'ART. 90 TUIR)
- ✓ LE AREE NON FABBRICABILI
- ✓ I TERRENI AGRICOLI
- ✓ I C.D. IMMOBILI-IMPIANTO, LE AREE EDIFICATE E LE CAVE (CIRC. 6.5.2009 N. 22/E, P. 2)

POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE:

- ✓ I BENI POSSEDUTI A TITOLO DI PROPRIETÀ
- ✓ I DIRITTI REALI PARZIARI
- ✓ I BENI RISCATTATI DAL LEASING

AMBITO OGGETTIVO

IMMOBILI-IMPIANTO

IMPIANTI E MACCHINARI INFISSI AL SUOLO, OSSIA QUELLI CHE NON POSSONO ESSERE AGEVOLMENTE RIMOSSI E POSIZIONATI IN ALTRO LUOGO, MANTENENDO INALTERATA LA LORO ORIGINARIA FUNZIONALITÀ

AREE EDIFICATE
OSSIA QUELLE
OCCUPATE DA
COSTRUZIONE O CHE VI
COSTITUISCONO
PERTINENZA

L'AREA È CONSIDERATA EDIFICATA SE NELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31.12.2007 ESISTE UN EDIFICIO SIGNIFICATIVO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO, OSSIA UN EDIFICIO NEL QUALE È STATO ESEGUITO IL RUSTICO COMPRENSIVO DELLE MURA PERIMETRALI DELLE SINGOLE UNITÀ ED È STATA COMPLETATA LA COPERTURA A NORMA DELL'ART. 2645-BIS, CO. 6, C.C.

**DIRITTI REALI
PARZIARI
(ES. DIRITTO DI
SUPERFICIE)**

A CONDIZIONE CHE TALE DIRITTO RISULTI CORRETTAMENTE ISCRITTO NELL'ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE ALLA VOCE B.II (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) UNITAMENTE ALL'IMMOBILE IVI REALIZZATO

AMBITO TEMPORALE

I BENI DEVONO RISULTARE DAL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2007

ED ESSERE ANCORA PRESENTI NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO (2008), IN CUI È ESEGUITA LA RIVALUTAZIONE (PER IL QUALE IL TERMINE DI APPROVAZIONE SCADE SUCCESSIVAMENTE AL 29.11.2008)

L'OGGETTIVA "RIVALUTABILITÀ" DEVE SUSSISTERE GIÀ NEL PRIMO DEI PREDETTI ESERCIZI (CIRC. AG. ENTR. 13.3.2009 N. 8/E, P. 2.6)

NE CONSEGUE CHE NON POSSONO ESSERE RIVALUTATI:

- ✓ GLI IMMOBILI-MERCE RICLASSIFICATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
- ✓ I BENI RISCATTATI DAL LEASING DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31.12.2007
- ✓ LE AREE DIVENUTE NON EDIFICABILI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31.12.2007

CATEGORIE OMOGENEE

LA RIVALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA

A TAL FINE LE CATEGORIE INDIVIDUATE DAL COMMA 17 SONO:

✓ **IMMOBILI AMMORTIZZABILI**
(IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E PER DESTINAZIONE)

✓ **IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI**
(IMMOBILI-PATRIMONIO E AREE NON FABBRICABILI)

L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE VA EFFETTUATA IN RAGIONE DELLA DESTINAZIONE CHE I BENI HANNO A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CUI È ESEGUITA LA RIVALUTAZIONE (2008)

I BENI A USO PROMISCUO POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA RELATIVA CATEGORIA (IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI)

CATEGORIE OMOGENEE

CON RIFERIMENTO AI FABBRICATI STRUMENTALI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE (CIRC. 19.3.2009 N. 11/E, P. 5) HA AFFERMATO LA **NECESSITÀ DI SCORPORARE IL VALORE DEL TERRENO DA QUELLO DEL FABBRICATO**, CON LA **CONSEGUENZA CHE IL VALORE DELLE AREE OCCUPATE DALLA COSTRUZIONE E QUELLE CHE NE COSTITUISCONO PERTINENZA VA COMPRESO NELLA CATEGORIA DEGLI IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI**, INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE DETTE AREE SIANO ISCRITTE IN BILANCIO UNITAMENTE AL VALORE DEL FABBRICATO OVVERO SEPARATAMENTE

CON LA CIRC. 6.5.2009 N. 22/E, P. 2 È STATO ALTRESÌ AFFERMATO CHE **IL CONTRIBUENTE POTRÀ DECIDERE DI RIVALUTARE LA SOLA AREA OVVERO IL SOLO FABBRICATO**

DOVENDO RISPETTARE IL LIMITE DEL VALORE ECONOMICO DEL BENE (V. SLIDE SUCCESSIVA), OCCORRE NECESSARIAMENTE INDIVIDUARE DISTINTI VALORI (INTERNI O CORRENTI) DI RIVALUTAZIONE RIFERIBILI RISPETTIVAMENTE AL FABBRICATO E ALL'AREA, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE QUESTI SIANO UNITARIAMENTE ISCRITTI IN BILANCIO O MENO

LIMITE DEL VALORE ECONOMICO

IL VALORE ATTRIBUITO AI SINGOLI BENI IN ESITO ALLA RIVALUTAZIONE, AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, **NON PUÒ IN NESSUN CASO SUPERARE I VALORI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI AI MEDESIMI BENI CON RIGUARDO:**

✓ ALLA LORO CONSISTENZA, ALLA LORO CAPACITÀ PRODUTTIVA, ALL'EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI ECONOMICA UTILIZZAZIONE NELL'IMPRESA (**VALORE IN USO**)

✓ AI VALORI CORRENTI (**VALORE DI MERCATO**)

IL **LIMITE MASSIMO** ENTRO CUI PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE È DATO DAL **MAGGIORE DEI DUE VALORI**

QUANTUM MAX RIVALUTABILE

VALORE DI MERCATO (OVVERO VALORE IN USO)

-

COSTO RESIDUO DEL BENE ANTE RIVALUTAZIONE

PER TUTTI I BENI FACENTI PARTE DELLA MEDESIMA **CATEGORIA OMOGENEA** DEVE ESSERE ADOTTATO UN **UNICO CRITERIO DI RIVALUTAZIONE**

LIMITE DEL VALORE ECONOMICO


COSTO STORICO	1.000
FONDO AMMORTAMENTO PREGRESSO (31/12/2007)	(670)
PERCENTUALE AMMORTAMENTO	3%
QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2008	(30)

VALORE NETTO DI BILANCIO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008, IN ASSENZA DI RIVALUTAZIONE = 300

VALORE ECONOMICO = 900

QUANTUM MAX RIVALUTAZIONE = $900 - [1000 - (670 + 30)] = 600$

RILEVANZA



I METODI CONTABILI



ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA OMOGENEA
POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE METODI DI RIVALUTAZIONE DIFFERENTI

PER UN BENE, TALI METODI DI RIVALUTAZIONE
POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE CONTESTUALMENTE

ADEMPIMENTI CONTABILI

SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

DEVONO ANNOTARE LA RIVALUTAZIONE NEL RELATIVO INVENTARIO E NELLA NOTA INTEGRATIVA, INDICANDO IL PREZZO DI COSTO DEI BENI RIVALUTATI E LE EVENTUALI RIVALUTAZIONI ESEGUITE IN CONFORMITÀ A PRECEDENTI LEGGI DI RIVALUTAZIONE

SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DEVONO REDIGERE UN APPOSITO PROSPETTO, BOLLATO E VIDIMATO, DAL QUALE RISULTINO I PREZZI DI COSTO E LA RIVALUTAZIONE ESEGUITA, DA PRESENTARE, A RICHIESTA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

GLI AMMINISTRATORI E IL COLLEGIO SINDACALE DEVONO INDICARE E MOTIVARE NELLE LORO RELAZIONI I CRITERI SEGUITI NELLA RIVALUTAZIONE DELLE DUE CATEGORIE DI BENI E ATTESTARE CHE LA RIVALUTAZIONE NON ECCEDE IL LIMITE DEL VALORE ECONOMICO

EFFETTI

RIVALUTAZIONE CON RILEVANZA SOLO CIVILISTICA

- ✓ NON COMPORTA IL PAGAMENTO DI ALCUNA IMPOSTA SOSTITUTIVA
- ✓ MIGLIORA GLI INDICI DI PATRIMONIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA
 - ✓ **VANTAGGI** CONSEGUENTI:
 - ✓ CONTENIMENTO DELLE EVENTUALI PERDITE AL DI SOTTO DEI LIMITI DI CUI AGLI ART. 2446 E 2447 C.C.
 - ✓ MIGLIORAMENTO DEL RATING (MERITO CREDITIZIO) ASSEGNATO DALLE BANCHE IN BASE AI PARAMETRI PREVISTI DA BASILEA 2

EFFETTI

RIVALUTAZIONE CON RILEVANZA ANCHE FISCALE

✓ **COMPORTE IL PAGAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES, IRAP E EVENTUALI ADDIZIONALI PARI AL:**

✓ **3%** (ART. 5 DL 10.2.2009 N. 5), PER GLI IMMOBILI AMMORTIZZABILI

✓ **1,5%** (ART. 5 DL CIT.), PER GLI IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

✓ **ALTERNATIVAMENTE:**

✓ **IN UN'UNICA SOLUZIONE** (SALDO UNICO 2009)

✓ **IN TRE RATE** (SALDO UNICO 2009-10-11). SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI **INTERESSI LEGALI DEL 3% ANNUO** DA VERSARSI CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DI CIASCUNA RATA

✓ **GLI IMPORTI DA VERSARE POSSONO ESSERE COMPENSATI AI SENSI DEL D.LGS. 9.7.1997, N. 241**

EFFETTI

RIVALUTAZIONE CON RILEVANZA ANCHE FISCALE

DECORRENZA EFFETTI FISCALI

IL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI IN SEDE DI RIVALUTAZIONE SI CONSIDERA RICONOSCIUTO AI FINI IRPEF, IRES E IRAP

✓ **A DECORRERE DAL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CON RIFERIMENTO AL QUALE LA RIVALUTAZIONE È STATA ESEGUITA (OSSIA DAL 1° 1.2013, PER AMMORTAMENTI E PLAFOND RELATIVO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE)**

✓ **TALE EFFICACIA DIFFERITA DELLA RIVALUTAZIONE COMPORTE PER GLI IMMOBILI AMMORTIZZABILI L'ONERE DI GESTIRE UN **DOPPIO BINARIO CIVILISTICO-FISCALE****

✓ **COMPILAZIONE **QUADRO RV MOD. UNICO****

✓ **IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI, RILEVAZIONE **IMPOSTE ANTICIPATE FINO AL 2012****

DECADENZA EFFETTI FISCALI

IN CASO DI:

✓ **CESSIONE A TITOLO ONEROSO**

✓ **ASSEGNAZIONE AI SOCI**

✓ **DESTINAZIONE A FINALITÀ ESTRANEE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA OVVERO AL CONSUMO PERSONALE O FAMILIARE DELL'IMPRENDITORE**

DEI BENI RIVALUTATI IN DATA ANTERIORE A QUELLA DI INIZIO DEL SESTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CUI BILANCIO LA RIVALUTAZIONE È STATA ESEGUITA (OSSIA, FINO AL 31.12.2013)

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE SI HA RIGUARDO AL VALORE FISCALE DEL BENE PRIMA DELLA RIVALUTAZIONE

IN TAL CASO, È ATTRIBUITO UN CREDITO D'IMPOSTA PARI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA RIFERIBILE ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI ANTICIPATO REALIZZO

A PARTIRE DAL 1° 1.2014, SI POTRÀ TENER CONTO DEGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

IL SALDO ATTIVO RISULTANTE DALLE RIVALUTAZIONI ESEGUITE, AL NETTO DELL'EVENTUALE IMPOSTA SOSTITUTIVA, DEVE ESSERE:

✓ **IMPUTATO AL **CAPITALE O****

✓ **ACCANTONATO IN UNA **SPECIALE RISERVA DESIGNATA** CON RIFERIMENTO AL DL 185/2008**

✓ **CON ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSA UTILIZZAZIONE**

✓ **CHE AI FINI FISCALI COSTITUISCE **RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA****

NEL CASO DI RIVALUTAZIONE CON RILEVANZA SOLO CIVILISTICA LA RISERVA NON ASSUME, SOTTO IL PROFILO FISCALE, TALE NATURA (IN TAL SENSO, CIRC. AG. ENTR. 19.3.2009 N. 11/E, P. 8)

AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO

IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE PUÒ ESSERE AFFRANCATO CON L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES, IRAP E EVENTUALI ADDIZIONALI PARI AL 10%. IL SALDO, A PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CIRC. N. 11/E/2009, P. 8), DEVE ESSERE ASSUNTO AL LORDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA EVENTUALMENTE VERSATA PER ATTRIBUIRE RILEVANZA FISCALE ALLA RIVALUTAZIONE

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

ALTERNATIVAMENTE:

- ✓ IN UN'UNICA SOLUZIONE (SALDO UNICO 2009)
- ✓ IN TRE RATE (SALDO UNICO 2009-10-11). SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI INTERESSI LEGALI DEL 3% ANNUO DA VERSARSI CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DI CIASCUNA RATA

GLI IMPORTI DA VERSARE POSSONO ESSERE COMPENSATI AI SENSI DEL D.LGS. 9.7.1997, N. 241

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE



REDDITI
QUADRO RQ
Imposte sostitutive

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2008

Mod. N. [] [] []

SEZIONE IX

Rivalutazione
dei beni
(D.L. 185/2008)

	Importo		Imposta
RQ41 Immobili ammortizzabili	1	3%	2
			,00
RQ42 Immobili non ammortizzabili		1,5%	
			,00
RQ43 Totale imposta			,00
RQ44 Prima rata dovuta			,00

SEZIONE X

Saldo attivo
di rivalutazione
(D.L. 185/2008)

	Importo	Aliquota	Imposta
RQ45 Totale imposta	1	10%	2
			,00
RQ46 Prima rata dovuta			,00

IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

A DECORRERE DAL 2008 (2008/2009)

SECONDO E TERZO PERIODO DEL CO. 2 DELL'ART. 108 DEL TUIR
LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SONO DEDUCIBILI NEL PERIODO DI IMPOSTA DI SOSTENIMENTO
SE RISPONDENTI AI REQUISITI DI INERENZA E CONGRUITÀ STABILITI CON DECRETO
ANCHE IN FUNZIONE
DELLA NATURA E DELLA DESTINAZIONE DELLE STESSE
DEL VOLUME DEI RICAVI E DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DELL'IMPRESA
DELL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELL'IMPRESA
SONO COMUNQUE DEDUCIBILI
LE SPESE RELATIVE A BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE
DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 50 EURO

DM ATTUATIVO APPROVATO IL 19.11.2008
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 11 DEL 15.1.2009

SPESE DI RAPPRESENTANZA

PRASSI IN MATERIA



CIRCOLARE ASSONIME 9.4.2009 N. 16



CIRCOLARE CNDCEC 27.4.2009 N. 9/IR

SPESE DI RAPPRESENTANZA

AMBITI DI NOVITÀ RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE

**CRITERI DEFINITORI
DELLA FATTISPECIE**



VENGONO INTRODOTTI CRITERI SPECIFICI
PER DEFINIRE "SPESA DI RAPPRESENTANZA"
IN PRECEDENZA SOLO INDIRIZZI INTERPRETATIVI
DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

**LIMITI DI
DEDUCIBILITÀ**



PARAMETRATI AI RICAVI CARATTERISTICI

**VALORE UNITARIO
OMAGGI DEDUCIBILI**



IL VALORE UNITARIO MASSIMO
AI FINI DELLA INTEGRALE DEDUCIBILITÀ
PASSA DA 25,58 EURO A 50,00 EURO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DEFINIZIONE GENERALE

PRIMO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM 19.11.2008

SI CONSIDERANO SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ALL'ATTIVITÀ
PURCHÉ EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE

LE SPESE PER EROGAZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI E SERVIZI
EFFETTUATE CON FINALITÀ PROMOZIONALI E DI PUBBLICHE RELAZIONI

IL CUI SOSTENIMENTO

RISPONDA A CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA
IN FUNZIONE DELL'OBIETTIVO
DI GENERARE ANCHE POTENZIALMENTE BENEFICI ECONOMICI PER L'IMPRESA

OVVERO

SIA COERENTE
CON PRATICHE COMMERCIALI DI SETTORE

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ESPRESSE ESEMPLIFICAZIONI RINVENIBILI DAL DM

LETTERA A

DEL SECONDO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM 19.11.2008

SPESE PER VIAGGI TURISTICI

IN OCCASIONE DEI QUALI SIANO PROGRAMMATE E IN CONCRETO SVOLTE
SIGNIFICATIVE ATTIVITÀ PROMOZIONALI DEI BENI O DEI SERVIZI
LA CUI PRODUZIONE O SCAMBIO
COSTITUISCE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DELL'IMPRESA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ESPRESSE ESEMPLIFICAZIONI RINVENIBILI DAL DM

LETTERE B – C – D
DEL SECONDO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM 19.11.2008

SPESE PER FESTE, RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATI IN OCCASIONE DI RICORRENZE AZIENDALI O DI FESTIVITÀ NAZIONALI O RELIGIOSE OPPURE DELL'INAUGURAZIONE DI NUOVE SEDI, UFFICI O STABILIMENTI DELL'IMPRESA OPPURE DI MOSTRE, FIERE ED EVENTI SIMILI IN CUI SONO ESPOSTI I BENI E I SERVIZI PRODOTTI DALL'IMPRESA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ESPRESSE ESEMPLIFICAZIONI RINVENIBILI DAL DM


LETTERA E
DEL SECONDO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM 19.11.2008

OGNI ALTRA SPESA PER BENI E SERVIZI DISTRIBUITI O EROGATI GRATUITAMENTE IVI INCLUSI I CONTRIBUTI EROGATI GRATUITAMENTE PER CONVEGNI, SEMINARI O MANIFESTAZIONI SIMILI IL CUI SOSTENIMENTO RISPONDA AI CRITERI DI INERENZA STABILITI DAL PRIMO PERIODO DEL CO. 1 DEL DM 19.11.2008

SPESE DI RAPPRESENTANZA


LIMITI DI DEDUCIBILITÀ

CO. 2 DEL DM 19.11.2008



SPESE DI RAPPRESENTANZA

RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI



SPESE DI RAPPRESENTANZA

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

CO. 3 DEL DM 19.11.2008

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE NEI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI
A QUELLO IN CUI SONO CONSEGUITI I PRIMI RICAVI

POSSONO ESSERE PORTATE IN DEDUZIONE

DAL REDDITO DELLO STESSO PERIODO E DA QUELLO SUCCESSIVO

SE E NELLA MISURA IN CUI

LE SPESE SOSTENUTE IN TALI PERIODI SIANO INFERIORI ALL'IMPORTO
DEDUCIBILE

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE



REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2008

Mod. N.

Spese di
rappresentanza
D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3

RS145

Spese non deducibili
.00

Spese di rappresentanza sostenute nel periodo
d'imposta dalle imprese di nuova costituzione non
deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi

SPESE DI RAPPRESENTANZA

INTEGRALE DEDUCIBILITÀ DEGLI OMAGGI FINO A 50 EURO

CO. 4 DEL DM 19.11.2008

LE SPESE RELATIVE AI BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE
DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A

50,00 EURO

ESSENDO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

NON CONCORRONO AD "ESAURIRE" IL PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ
PARAMETRATO PERCENTUALMENTE AI RICAVI CARATTERISTICI
DELL'IMPRESA

IVA

LETTERA H) DELL'ART. 19-BIS.1 DEL DPR 633/1972

NON DETRAIBILE L'IVA
RELATIVA ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
COME DEFINITE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

TRANNE

QUELLE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI BENI
DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A

25,82 EURO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE NON AVENTI NATURA DI "RAPPRESENTANZA"

CO. 5 DEL DM 19.11.2008

NORMA "GENERALE"

NORMA SPECIFICA PER IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FIERE E SIMILI

NORMA SPECIFICA PER IMPRESE INDIVIDUALI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

NORMA "GENERALE"

PRIMO PERIODO DEL CO. 5 DEL DM 19.11.2008

**NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA
E NON SONO PERTANTO SOGGETTE AI RELATIVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ**

LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

**SOSTENUTE PER OSPITARE CLIENTI (ANCHE POTENZIALI)
IN OCCASIONE**

**DI MOSTRE, FIERE ESPOSIZIONI ED EVENTI SIMILI
IN CUI SONO ESPOSTI I BENI E I SERVIZI PRODOTTI DALL'IMPRESA**

OPPURE

DI VISITE A SEDI, STABILIMENTI O UNITÀ PRODUTTIVE DELL'IMPRESA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

IMPRESE ORGANIZZATRICI DI FIERE ED EVENTI SIMILI

SECONDO PERIODO DEL CO. 5 DEL DM 19.11.2008

**PER LE IMPRESE LA CUI ATTIVITÀ CARATTERISTICA CONSISTE
NELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED EVENTI SIMILI**

**NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA
E NON SONO PERTANTO SOGGETTE AI RELATIVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ**

LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

**SOSTENUTE PER OSPITARE CLIENTI (ANCHE POTENZIALI)
NELL'AMBITO**

**DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE
DI SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE O EVENTI SIMILI**

SPESE DI RAPPRESENTANZA

IMPRESE INDIVIDUALI

TERZO PERIODO DEL CO. 5 DEL DM 19.11.2008

**NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA
E NON SONO PERTANTO SOGGETTE AI RELATIVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ**

LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

**SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE
IN OCCASIONE DI**

**TRASFERTE EFFETTUATE PER LA PARTECIPAZIONE A
MOSTRE, FIERE ED EVENTI SIMILI IN CUI SONO ESPOSTI
BENI E SERVIZI PRODOTTI DELL'IMPRESA**

O

ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DELL'IMPRESA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

OBBLIGHI DOCUMENTALI

ULTIMO PERIODO DEL CO. 5 DEL DM 19.11.2008

**LA DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
CHE NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA
E NON SONO PERTANTO SOGGETTE AI RELATIVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ**

È SUBORDINATA

**ALLA TENUTA DI UNA APPOSITA DOCUMENTAZIONE
DALLA QUALE RISULTINO ANCHE**

- LE GENERALITÀ DEI SOGGETTI OSPITATI
- LA DURATA ED IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
- LA NATURA DEI COSTI SOSTENUTI

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

SC SOCIETÀ DI CAPITALI
2009
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

PERIODO D'IMPOSTA 2008

CODICE FISCALE

Mod. N.

Spese di rappresentanza sostenute nel periodo d'imposta

Variazioni in aumento

RF23 variazioni ex art. 110 e

RF24 Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

RF25 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

Variazioni in diminuzione

RF42 Riserva sinistri (D.L. 25/06/2008, n. 112)

RF43 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a c/e

RF44 Imposta antitrust

Spese di rappresentanza deducibili nel periodo d'imposta + quote "residue" spese ante 2008

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa - 61 -

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CO. 6 DEL DM 19.11.2008

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ INVITARE I CONTRIBUENTI A FORNIRE INDICAZIONE

- DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI SPESA DI RAPPRESENTANZA E DELL'AMMONTARE DEI RICAVI ASSUNTI PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ
- DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 50 EURO
- DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI COMPONENTI NEGATIVI CHE NON COSTITUISCONO "SPESA DI RAPPRESENTANZA" AI SENSI DEL CO. 5 DEL DM

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

- 62 -

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Zucchetti S.p.A.
Via Solferino, 1
26900 Lodi

Per informazioni:
e-mail: info@formaprof.it
tel. 0371/594.31.84 - 34.50
fax 0371/594.24.60
www.formaprof.it

© Copyright by Zucchetti - 2009

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Dichiarazione dei redditi: Unico e Reddito d'impresa

- 63 -

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO